

l'iter entro il 31 agosto 2001, come previsto dall'articolo 5, comma 3 del suddetto decreto —:

se non ritenga opportuno, nella fase di prima applicazione del Regolamento adottato con decreto ministeriale 201 del 2000, prorogare al 31 dicembre 2001 il termine previsto dall'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 103 del 2001.

(4-00178)

LANDOLFI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale 169 del 6 maggio 1996 disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione polivalente per gli alunni portatori di handicap;

l'articolo 2, comma 2, prevede un numero massimo di iscritti non superiore a quaranta di cui venti per la scuola elementare e materna e 20 per la scuola Secondaria di I e II grado;

ai sensi dell'articolo 7 della suddetta ordinanza ministeriale gli insegnamenti disciplinari del corso biennale ed il relativo monte ore sono unitari per la scuola primaria e secondaria —:

se non ritenga opportuno chiarire, a mezzo circolare di interpretazione autentica:

che il titolo conseguito al termine del corso biennale polivalente deve essere rilasciato per la sezione primaria, con validità per la scuola elementare e per la materna, limitatamente ai corsisti che sono in possesso del titolo di studio che dà accesso ai due tipi di posto (diploma magistrale o sperimentazione magistrale quinquennale) con validità per la scuola materna, limitatamente ai corsisti che sono in possesso del diploma magistrale triennale e per la sezione secondaria, con validità per il I e II grado;

se ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, legge 306 del 2000 i corsisti che

sostengono con esito positivo l'esame finale dei corsi di specializzazione polivalenti attivati dalle Università, in fase transitoria ed in regime di convenzione con gli Enti privati, ai sensi della legge 341 del 1990, siano inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis della legge 306 del 2000. (4-00179)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

SEDIOLI, RAVA, PREDÀ, ABBONDANZIERI, MARCORA e GAMBINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000 n. 238 (finanziaria 2001) stabilisce che sia consentito ai coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, di avvalersi, per la raccolta dei prodotti agricoli, in forma sperimentale e per un periodo non superiore a due anni, in deroga alla normativa vigente, di collaboratori occasionali, parenti ed affini fino al quinto grado, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi;

la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro n. 12/2001 giustamente prevedeva che «per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti possono avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il quinto grado, senza la costituzione di rapporto di lavoro subordinato e assicurativo, per un periodo non superiore a tre mesi per ciascun anno solare»;

la circolare n. 49/2001 dello stesso Ministero del Lavoro e interpretativa dello stesso articolo 122 legge n. 388/2000, in netto contrasto con la precedente circolare n. 12/2001 stabilisce che si dà vita ad un rapporto collaborativo «che quand'anche non sia qualificabile in termini di lavoro

subordinato *tout court* deve essere pur sempre attratto nella sfera della compartecipazione familiare » e che « devono comunque applicarsi gli istituti di previdenza ed assistenza obbligatori »;

sulla non obbligatorietà dell'Assicurazione INAIL, in relazione all'attività prestata occasionalmente dai familiari, la sentenza della Corte Costituzionale 10 dicembre 1987 n. 476 stabiliva che « per il configurarsi dell'obbligo assicurativo, l'attività del familiare deve essere svolta in via non occasionale »;

la circolare n. 49/2001 contrasta e vanifica la volontà del parlamento che ha votato l'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 con l'evidente volontà di affrontare, se pur con una fase sperimentale in deroga alla normativa vigente e per un breve periodo di tempo, il grave problema dell'assenza di manodopera in agricoltura —:

se i Ministri del Lavoro e dell'Agricoltura intendano intervenire con urgenza per una autentica, chiara, interpretazione ed attuazione dell'articolo 122 della Legge n. 388/2000, corrispondenti alla volontà del Parlamento, come indicato dalla circolare n. 12/2001 del Ministero del Lavoro, e alle inderogabili esigenze dell'impresa agricola di avere punti di certezza e di sostegno dell'attività produttiva, compromessa dall'indisponibilità di manodopera. (4-00175)

LAMORTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il trattamento, a giudizio dell'interrogante, di favore riservato alla Segreteria dei DS (Democratici di Sinistra) per la locazione dei locali dell'Inpdai è diventato, oggi, di pubblico dominio e, precisamente, da quando è stato oggetto sia di servizi televisivi andati in onda i giorni scorsi, e delle conseguenti battute di risposta — di ciascuna delle parti — ampiamente riportate da diversi organi di stampa;

in particolare, l'Ente proprietario/locatario — Inpdai — nella sua replica giustificativa dichiara che l'offerta avanzata dai Democratici di Sinistra è risultata vincente nell'ultimo bando del 1999, così garantendosi l'affitto di tutte le unità immobiliari libere, compreso l'Auditorium e questo — si tiene a precisare — « solo dopo aver ottenuto dal Ministro del lavoro il parere favorevole » rispetto a questa offerta;

al contrario, risulterebbe non solo che all'Inpdai sono giunte offerte più favorevoli, ma che le stesse sono state formalmente presentate per iscritto in date assolutamente precedenti all'offerta (ed ancor più alla definizione) di locazione pervenuta dai DS;

inoltre, nel corso di queste « trattative », i locali avrebbero ricevuto anche il cambio di destinazione d'uso, per poter essere trasformati in albergo, il che, evidentemente, avrebbe potuto garantire all'Inpdai degli introiti molto maggiori, sia nel caso di vendita che in quello dell'affitto, ma poi, inspiegabilmente venne abbandonata questa vantaggiosa ipotesi, e si preferì attribuire gli immobili al partito dei Democratici di Sinistra —:

quale sia la documentazione in possesso del Ministero del lavoro, sulla base della quale si è ritenuto di esprimere il favorevole assenso/nulla osta per l'offerta dei DS;

quali siano le offerte formalmente pervenute ai componenti uffici dell'Inpdai e se queste siano state tutte doverosamente trasmesse e documentate al Ministero del lavoro, al fine di poter avere una corretta conoscenza delle varie trattative;

quali siano le motivazioni che hanno escluso dalla possibilità di locazioni gli altri soggetti;

se corrisponda al vero che gli immobili di proprietà dell'Inpdai saranno posti, tra breve, in vendita e che ai locatari sarà attribuito il diritto di prelazione sugli stessi. (4-00190)

* * *